



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta

(Tel. 0931/525511 – Allarme 0931/977777 - P.E.I. cpaugusta@mit.gov.it – P.E.C. cp-augusta@pec.mit.gov.it)



ORDINANZA n° (*)

(*) Vedasi numero in intestazione assegnato dal registro ufficiale delle Ordinanze

INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI

Località: BRUCOLI - AUGUSTA Data: 26/02/2026

Il Capitano di Vascello sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e del Circondario Marittimo, Comandante del Porto di Augusta

VISTA la segnalazione telefonica pervenuta presso la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Augusta, circa la presenza di un relitto affiorante di una imbarcazione, presumibilmente da diporto, in località Brucoli nel Comune di Augusta a circa 5 metri dal tratto di costa;

VISTA la L. 1085/'77, di ratifica della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), firmata a Londra il 29/10/1972;

VISTI gli artt. 17, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, la tutela delle cose e la sicurezza marittima;

R E N D E N O T O

che il punto di coordinate geografiche, riferite al sistema WGS84, di seguito riportate, risulta essere interdetto alla navigazione per un raggio di 5 metri, causa la presenza sul fondale, di un relitto (probabile imbarcazione da diporto) :

Punto di Coordinate :

37°17'04"N – 15°11'08,5" E

ORDINA

Art. 1

Interdizione dell'area

Per un raggio di 5 metri dal punto di coordinate geografiche indicate, sono vietati il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione, e qualsivoglia attività marittima, compresa la balneazione.

La presente disposizione viene emanata ai soli contingenti fini di polizia marittima.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia o Forze Armate;
 - le unità dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio;
- In ogni caso, cui si dovrà relazionare con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Augusta;

Art. 3

Transito in prossimità dell'area di interdizione

I natanti, ed i soggetti in genere, in transito in prossimità dei limiti esterni dell'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione, in particolare alle segnalazioni del personale in servizio di polizia eventualmente presente, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, mantenendo l'ascolto radio sul canale 16 VHF/FM banda nautica.

Art. 4

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164/ 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" <http://www.guardiacostiera.gov.it/augusta/Pages/ordinanze.aspx> del sito istituzionale.

Augusta, (data di sottoscrizione con firma digitale)

IL COMANDANTE

Capitano di Vascello (CP) Domenico SANTISI

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)